

2 sessione

# WEBINAR MSNA

**ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA  
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- MSNA  
ATTORI ISTITUZIONALI A CONFRONTO**

*seconda sessione*  
**ACCOGLIENZA**



**Servizio Centrale**  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

ATTORI ISTITUZIONALI A CONFRONTO

**ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

## DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) definisce che

### art 4

*gli Stati parte sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione”*

### art 18

*al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione, gli Stati parti **accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo** nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA

### Articolo 3

Convenzione dei diritti del fanciullo riconosce diritti e doveri **dei genitori o di altre persone che hanno la responsabilità legale**, quali soggetti responsabili per il benessere della persona minorenni.

### Articolo 5

*Gli stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, di altre **persone legalmente responsabili**, di dare al fanciullo l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti.*

### Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente **privato del suo ambiente familiare** oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, **ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato**
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO



## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Articolo 2 PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**,  
sia come singolo,  
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,  
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili  
di solidarietà politica, economica e sociale.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## DEFINIZIONE MSNA LEGGE 47/2017

Secondo la definizione della L.47/2017  
per *minore straniero non accompagnato*  
presente nel territorio dello Stato  
si intende il minorenne

- non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea
- che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o
- che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,
- privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti **per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## ORDINAMENTO DELLO STATO

All'interno dell'ordinamento dello Stato il *minore* non è **mai privo di tutela**.

La Legge 184/1983

**dispone che i legali rappresentanti**

delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati

**esercitano i poteri tutelari** sul minore affidato,

secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile,

fino a **quando non si provveda alla nomina di un tutore** in tutti i casi nei quali

l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito;

**prevede il divieto che i legali rappresentanti**

e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle

comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati

**non possano essere chiamati a tale incarico**



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## APERTURA DELLA TUTELA

CODICE CIVILE art. 343

“Se entrambi i genitori sono morti o **per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale**, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale [disp. att. 38]”.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## APERTURA DELLA TUTELA

Secondo quanto dispone  
l'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015,  
**l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione**  
della presenza di un minore non accompagnato  
al Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i minorenni e **al Tribunale per i minorenni**  
per  
**«l'apertura della tutela e la nomina del tutore**  
*ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile*  
*e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice,*  
*in quanto compatibili»*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## FUNZIONI DEL TUTORE SECONDO IL CODICE CIVILE

Le funzioni del tutore sono previste  
all' art. 357 c.c.,  
secondo il quale

***il Tutore ha la cura della persona del minore.***

***Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni***  
(anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## RAPPORTI TRA TUTORE E MINORE

### AUTONOMIA DEL TUTORE

Per **alcuni degli atti** citati il tutore si muove in **autonomia**,  
per **altri atti** deve chiedere una **previa autorizzazione**  
o **al Giudice** (art. 374 c.c.)

(es. promuovere giudizio, salvo alcune eccezioni espressamente previste,  
acquistare beni, stipulare contratti di locazione di durata superiore a 9 anni,  
o **al Tribunale** (art. 375 c.c.),  
es. per vendere beni (salvo alcune eccezioni espressamente previste).

### ATTI «PERSONALISSIMI»

Per gli atti che coinvolgono la sfera intima del minorenne non è prevista la  
sostituzione da parte del tutore alla volontà del minorenne,  
tra questi contrarre matrimonio, fare testamento e riconoscere un figlio.

\*\*\*

### N.B. il tutore non è affidatario del minorenne.

L'affidamento viene disposto con una procedura diversa e il tutore **non ha**  
**obblighi di assistenza e cura quotidiana del minore.**



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI SU APERTURA TUTELA e NOMINA DEI TUTORI DEI MSNA

Il D.Lgs. n. 220/2017 ha spostato  
**dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni**  
la competenza  
ad aprire la tutela volontaria  
e a nominare il tutore volontario  
in modo da **concentrare presso una stessa autorità giudiziaria**  
tutte le fasi procedurali giurisdizionali  
relative ai minori stranieri non accompagnati



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## TUTORE VOLONTARIO

La L. 47/2017 all'Art. 11  
Istituisce la figura del tutore volontario  
stabilendo che

*“presso ogni tribunale per i minorenni  
è istituito un elenco dei tutori volontari,  
a cui possono essere iscritti i privati cittadini,  
selezionati e adeguatamente formati...  
disponibili ad assumere la tutela  
di un minore straniero non accompagnato o di più minori,  
quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL TUTORE

L'art 19 d.lgs 142/2015  
come modificato D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220  
dispone che:

Il provvedimento di nomina del tutore  
e gli altri provvedimenti relativi alla tutela  
**sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni  
o da un giudice da lui delegato.**

Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio  
a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

Del collegio non può far parte il giudice  
che ha emesso il provvedimento reclamato



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## ARTICOLO 11 LEGGE 47/2017 ELENCO DEI TUTORI VOLONTARI

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore: istituzione **elenco dei tutori volontari presso ogni tribunale per i minorenni**

**massimo 3 minori** stranieri non accompagnati, salvo specifiche e rilevanti ragioni, per tutore volontario (modifica ex. art. 2, co. 3 d.lgs. 220/2017)

privati cittadini, **selezionati e adeguatamente formati**, da parte dei garanti regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza

dove non è stato nominato il garante, tali funzioni vengono temporaneamente esercitate dall'ufficio dell'**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza **monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo** (modif. ex. art. 2, co. 3 d.lgs. 220/2017)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## FORMAZIONE E SELEZIONE DEI TUTORI VOLONTARI

L' articolo 11 della L. 47 del 2017  
asigna la competenza a  
**selezionare e formare adeguatamente gli aspiranti tutori**  
dei minori stranieri non accompagnati  
ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza  
e  
nei casi in cui il Garante regionale non sia stato nominato  
(e fino alla sua nomina)  
all'Autorità garante nazionale



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## FASI PER LA NOMINA DEL TUTORE VOLONTARIO

### Publicazione bando regionale

- Preselezione attraverso la raccolta e la valutazione delle domande degli aspiranti tutori a cura degli uffici dei Garanti regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano, o in mancanza l'AGIA
- Redazione di un fascicolo per ciascuna domanda, gli uffici delle autorità preposte redigono un fascicolo, verificando la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti necessari al fine di svolgere la funzione, anche a seguito di un eventuale colloquio personale
- Esaurita la fase di selezione, ed espletato l'eventuale colloquio, i candidati idonei sono ammessi alla formazione
- Verificati i requisiti (con l'eventuale colloquio), i candidati tutori volontari sono ammessi a un corso di formazione organizzato dall'Autorità garante responsabile



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AUTORITÀ GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA AGIA

Ai sensi dell'art. 11, l. 47/2017,  
come modificato dal d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220,  
l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza  
è tenuta a **monitorare** lo stato di attuazione delle disposizioni  
di cui alla suddetta norma.

A tal fine,  
i Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  
collaborano presentando, con cadenza bimestrale,  
una **relazione sulle attività realizzate**.

Tale disciplina si rinvia nelle linee guida elaborate dall'AGIA,  
cui rinviano i protocolli di intesa  
sottoscritti con i presidenti dei Tribunali per i minorenni



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO

### La legge n. 47/2017

ha introdotto misure che riguardano  
il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori

### L'art. 11 della legge n. 47/2017

ha istituito la nuova figura del tutore volontario,  
indicata dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza,  
come «la chiave di volta della legge»

Tali tutori volontari, possono essere privati cittadini,  
selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province  
autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, e disponibili ad  
assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## RUOLO DELL' AGIA

Istituita nel 2011 con l'adozione della **Legge 12 luglio 2011, n. 112**



Autorità di **garanzia dei diritti delle persone di minore età**



ponte tra i ragazzi e le istituzioni



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati




MINISTERO  
DELL'INTERNO



# RUOLO DELL' AGIA

verifica e promozione dei diritti: raccomandazioni



monitoraggio tutori

Soggetto attuatore sussidiario art. 11 L.47/2017



**Profilo progressivo**

ATTORI ISTITUZIONALI A CONFRONTO



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO



## RUOLO DELL' AGIA

- predisposizione delle **linee guida** per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari
- **protocolli d'intesa** con i Presidenti dei Tribunali per i minorenni
- pubblicazione dell'**avviso di selezione** degli aspiranti tutori (nelle regioni in cui ha esercitato funzione sussidiaria)
- avvio della **campagna nazionale di sensibilizzazione**
- creazione della **rete di associazioni ed enti** da coinvolgere nella formazione



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

La L. 47/2017 rinvia  
al Libro primo, Titolo X, Capo I, del codice civile, art 357 c.c.  
per all'esercizio delle funzioni di  
**cura, rappresentanza** della persona del minore e **amministrazione** dei beni,  
ove questi siano presenti,  
e obbliga  
ad esercitarle nel rispetto dell'obbligo di diligenza (art. 382),  
nonché secondo le linee guida,  
**in conformità al suo superiore interesse**,  
il quale a sua volta richiede  
azioni informate ai principi di **indipendenza e imparzialità, qualità e  
appropriatezza, trasparenza e responsabilità**



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

- La nomina del tutore avviene da parte del **Tribunale per i minorenni**  
(*art. 19 d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.lgs. 220/2017*)
- Il tutore volontario sia chiamato, *ai sensi dell'art. 19-bis d.lgs. 142/2015*, ad essere presente, se già nominato, unitamente al mediatore culturale, nelle procedure di accertamento dell'identità del minore, garantendo che queste si svolgano ai sensi di quanto disposto da tale disposizione
- La tutela **cessa con il raggiungimento della maggiore età**
- L'ufficio tutelare è **gratuito** (*art. 379 c.c.*)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

Il tutore esercita le funzioni di cura e rappresentanza del minore nelle fasi della procedura di richiesta di protezione internazionale.

### Attenzione

la conferma della richiesta di protezione internazionale può avvenire  
sia tramite il tutore nominato  
che attraverso il responsabile della struttura di accoglienza  
che esercita le funzioni di tutela  
*ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni*

Il tutore **deve** essere presente  
in sede di colloquio davanti alla Commissione territoriale.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## BEST INTEREST

### **Art. 3 convenzione dei diritti sull'infanzia e sull'adolescenza**

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche che private, di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

### **Art 18 – d. lgs 142/2015**

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, **nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare** ai sensi dell'articolo 8, par.2, del Regolamento Dublino.

*Sic nel family tracing*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

**AFFIDAMENTO FAMILIARE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**L'affidamento familiare** è disciplinato dall'art. 4 della legge 184 del 1983:

l'obiettivo è di contrastare/affrontare situazioni d'indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale che ostacolino  
la normo-crescita del minore nella propria famiglia,  
le volte nelle quali questa non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO FAMILIARE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 28 marzo 2001, n. 149 : *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*

art 1 co 5

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato **senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore** e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento

art.2 co 1

Il minore **temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo**, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, **è affidato ad una famiglia**, preferibilmente con figli minori, **o ad una persona singola**, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO FAMILIARE

Pertanto anche il **MSNA** può beneficiare di **tutte le forme di affidamento familiare** previste dalla legge e sperimentate dagli Enti Locali, sia relativamente agli affidatari (famiglie o singoli, italiani o stranieri) sia alle tipologie di affidamento (residenziale, part-time, etc.).



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO FAMILIARE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge 47/2017 all'art 7 prevede che :

*Gli enti locali possono promuovere  
la sensibilizzazione e la formazione di affidatari  
per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati,  
in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento **può essere disposto** dal servizio sociale locale  
previo consenso dei genitori o del tutore.

Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore  
rende esecutivo il provvedimento con decreto.

L'affidamento **può essere disposto** dal Tribunale per i minorenni,  
se il provvedimento è ritenuto necessario  
nell'interesse del minore e  
in mancanza del consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale  
o del tutore



## IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

La legge 184/1983 all'art 4 dispone che nel provvedimento affido debbano essere indicate le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.

Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati l'autorità giudiziaria

Il Progetto di affidamento familiare descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi e gli impegni di ognuno all'interno del percorso di affidamento.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## ASPETTI DA VALUTARE NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MSNA

- religione
- gruppo etnico di appartenenza
- problemi socio-sanitari
- condizioni di disabilità
- specifiche vulnerabilità emerse o emergenti
- rapporto con altri minori presenti in famiglia
- rete sociale
- adolescenza
- lontananza della famiglia
- aspirazione anche al raggiungimento di una precoce autonomia attraverso l'integrazione sul territorio



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## LEGGE 184/1983

Legge n. 184 del 4 maggio 1983,  
successivamente modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001  
“Diritto del minore ad una famiglia”.

La norma prevede che  
*“Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1,  
è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare”*

Le comunità di tipo familiare sono disciplinate dal DM 308/2001  
che prevede che siano le Regioni  
*ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000,*  
a recepire e integrare, in relazione alle esigenze locali,  
i requisiti minimi fissati dal decreto.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## STRUTTURE DEDICATE ALL'ACCOGLIENZA

art. 37 – bis della legge 184/1983  
e successive modificazioni, dispone che

*Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono  
si applica la legge italiana in materia  
di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## LEGGE QUADRO 328/2000

Art. 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, prevede la fissazione dei **requisiti minimi strutturali e organizzativi** per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Art 8, comma 3, lettera f), prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l'**autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza** delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5

Decreto del 21 maggio 2001, n. 308  
fissa i **requisiti minimi strutturali e organizzativi** per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle **strutture a ciclo diurno e residenziale** di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni

La normativa di recepimento regionale della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## STRUTTURE DEDICATE ALL'ACCOGLIENZA

Legge 328/2000

i soggetti erogatori di servizi che intendono collaborare con i servizi socio-assistenziali devono essere

**autorizzati e accreditati dai Comuni e/o dalle Regioni,**  
anche al fine di potersi veder corrisposta la tariffa per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale,  
secondo la normativa nazionale e regionale vigente (Art 11),  
ovvero demandano all'ente locale  
le attività di autorizzazione /accreditamento



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## LEGGE 328/2000

In base alla Legge 328/2000  
e alla Riforma del Titolo V della Costituzione (*Legge n. 3 del 2001*),  
ai Comuni è confermata la titolarità delle funzioni amministrative  
riguardanti i servizi sociali a livello locale (**Art 6 comma 1, Legge 328/2000**)  
le funzioni di programmazione e progettazione da realizzare attraverso i Piani di  
zona nell'ambito del sistema di servizi sociali a rete (Art 6 comma 2 lettera a),  
costituito dall'insieme dei soggetti pubblici e privati (profit e non).

Al Comune spetta poi, oltre all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche  
(*Art 6 comma 2 lettera b*),  
anche **l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza**  
sui soggetti che costituiscono questo sistema,  
fra cui i servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a  
gestione pubblica (Art 6 comma 2 lettera c)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

**IN SINTESI**

Le regioni, in linea con la normativa nazionale, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

Al Comune spetta poi, oltre all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche (Art 6 comma 2 lettera b), anche di autorizzazione al funzionamento le strutture di accoglienza e di esercitare funzione di vigilanza sul mantenimento dei requisiti.

Alcune regioni richiedono che le strutture siano altresì accreditate presso il proprio albo regionale.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## ACCOGLIENZA DEI MSNA NEL SIPROIMI

*Nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale  
e per minori stranieri non accompagnati*

### **SIPROIMI**

*(nuova denominazione assunta dallo SPRAR per effetto delle norme introdotte  
con D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito, con modificazioni, in legge n.132 dell'1.12.2018)*

l'accoglienza dei MSNA  
può articolarsi,  
nel rispetto della normativa sin qui esplicitata,  
sia in strutture autorizzate e/o accreditate,  
sia ricorrendo all'affidamento familiare.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

*tutte le slide e i video dei seminari  
nella  
WEBINAR GALLERY SIPROIMI  
[www.sprar.it/webinar](http://www.sprar.it/webinar)*

**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE**



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI